Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 giugno 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

(5310)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979, n. **921.**

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata la accettazione a favore dello Stato del legato disposto dal sig. Amedeo Bocchi con testamento olografo 30 novembre 1976, pubblicato in data 23 maggio 1977, n. 45303 di repertorio, a rogito avv. Franco Galiani, notaio in Roma, consistente in una raccolta di sei dipinti, i quali rivestono un importante interesse artistico e storico, da destinare alla Galleria nazionale in Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 122

LEGGE 22 maggio 1980, n. **238.**

Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del riassetto e della riorganizzazione delle strutture di ricerca in agricoltura, il contributo annuo di lire 1.000 milioni disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 11 novembre 1977, n. 848, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 1.600 milioni.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 400 milioni per fronteggiare gli oneri comunque connessi al completamento della nuova sede ed al trasferimento in essa dell'Istituto stesso.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni derivante, per l'anno finanziario 1980, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 3 giugno 1980, n. **239.**

Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Salvi i casi di riammissione in servizio previsti dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla copertura dei posti vacanti fino al 31 dicembre 1980 nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia si provvede mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973

Le assunzioni hanno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione della graduatoria unica nazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.

Gli interessati, che possono eventualmente indicare le loro preferenze, devono dichiarare nella domanda di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I nominati avranno l'obbligo di prestare effettivo servizio per cinque anni nel distretto ove è sito l'ufficio di destinazione, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 3 giugno 1980, n. **240**.

Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 133. — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 ».

Art. 2.

L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 142. — Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed è soggetta alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennità forfettizzata è di lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti ».

Art. 3.

Nell'articolo 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni,

dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario che » sono aggiunte le seguenti: « in materia civile e amministrativa ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il quattro per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, del citato ordinamento, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **241.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un immobile sito a Tizzano Val Parma (Parma), censito al nuovo catasto terreni al foglio 28, mappali 23 e 278, del valore di L. 4.000.000, e in buoni postali fruttiferi del valore di L. 1.504.900, disposta dalla sig.ra Colomba Brolli con testamento olografo 6 ottobre 1973, pubblicato in data 31 gennaio 1974, n. 17860/1902 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio (Varese) in data 19 febbraio 1974, n. 418, vol. 154.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 286, con il quale il referendario della Corte dei conti dott. Giuseppe Grasso è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio;

Vista la nota in data 13 marzo 1980, n. 62/Ris., con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il referendario dott. Arturo Martucci di Scarfizzi, in sostituzione del dott. Giuseppe Grasso;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del predetto membro supplente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il referendario della Corte dei conti dott. Arturo Martucci di Scarfizzi è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Giuseppe Grasso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 69

(5695)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1980, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 272, con il quale il referendario della Corte dei conti dott. Arturo Martucci di Scarfizzi è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia;

Vista la nota in data 13 marzo 1980, n. 62/Ris., con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il primo referendario dott. Nicola Rizzi, in sostituzione del dott. Arturo Martucci di Scarfizzi;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del predetto membro supplente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti dott. Nicola Rizzi è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Arturo Martucci di Scarfizzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 68

(5696)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980.

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93, con il quale, tra l'altro, il vice prefetto dott. Francesco Privitera è stato incaricato di svolgere in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della citata legge n. 62/1953;

Vista la nota in data 13 marzo 1980, n. 1311/130102, con la quale il commissario del Governo nella regione Abruzzo ha designato per tale incarico il dirigente superiore, vice prefetto dott. Franco Franceschini, in sostituzione del dott. Francesco Privitera, che verrà collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore, vice prefetto dott. Franco Franceschini è incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a decorrere dal 1° maggio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 96

(5697)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione interministeriale istituita per la concessione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni in Tunisia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 718, relativa alla concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole espropriate in Tunisia;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1966, n. 457429, registrato alla Corte dei conti, con il quale venne disposta la nomina dei membri componenti la commissione interministeriale prevista dalla citata legge n. 718/1965 e tra questi, nominato quale membro effettivo in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, il dott. Giacomo Di Jorio;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1967, n. 257390, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1968, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 152, con il quale venne nominato il dott. Giuseppe Natale, consigliere di seconda classe, quale membro supplente rappresentante la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 25 marzo 1971, n. 212, relativa alla concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia;

Vista la nota del 18 agosto 1979, n. 153025, con la quale la Ragioneria generale dello Stato designa, quale proprio membro effettivo in seno alla commissione anzidetta, il primo dirigente dott. Giuseppe Natale, attualmente membro supplente in sostituzione del dott. Giacomo Di Jorio che non fa più parte dell'amministrazione, e quale membro supplente il consigliere dottor Domenico Mastroianni in sostituzione del predetto dottor Natale;

Attesa la necessità di dover provvedere alle sostituzioni sopraindicate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Natale, primo dirigente, è nominato membro effettivo in seno alla commissione interministeriale prevista dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718 e 25 marzo 1971, n. 212, per la concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espro-

priazione in Tunisia, in sostituzione del dott. Giacomo Di Jorio che non fa più parte dell'amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mastroianni, consigliere, è nominato membro supplente rappresentante la Ragioneria generale dello Stato in seno alla commissione interministeriale di cui all'art. 1 del presente decreto in sostituzione del dott. Giuseppe Natale nominato membro effettivo come sopra stabilito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1980
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 51

(5728)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Rinnovo, per il triennio 1980-1982, della commissione per l'esame delle domande relative alla esportazione dei vini aromatizzati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Visto, in particolare, l'art. 20 del sopracitato decreto-legge, con il quale viene data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del commercio con l'estero, di consentire la preparazione di vini aromatizzati, compresi i marsala speciali destinati alla esportazione, in difformità alle norme vigenti per il mercato interno, ma rispondente alla legislazione del Paese destinatario;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1976 con il quale, in relazione alle particolari esigenze della esportazione, è stata istituita una Commissione interministeriale con il compito di formulare concrete proposte ai fini dell'esercizio delle predette facoltà;

Ritenuta la necessità, per scadenza del mandato conferito, di procedere alla nomina della nuova commissione per il triennio 1980-1982;

Viste le designazioni comunicate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

La commissione di cui alle premesse, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1976, per il triennio 1980-1982 è composta come appresso:

Presidente:

Adinolfi dott.ssa Francesca, primo dirigente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

De Giovanni dott. Giuseppe, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vaccaro dott. Amedeo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Morreale dott. Giuseppe, direttore di divisione aggiunto, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione potrà di volta in volta essere integrata da esperti del settore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1980
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 273

(5598)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1117, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 141, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina per il quadriennio 1979-1983 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il dott. Giuseppe Iacoangeli, ministro plenipotenziario, in qualità di rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Visto il foglio in data 7 febbraio 1980, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di ambasciata Arnaldo Vittorio de Mohr, quale proprio rappresentante nel Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Giuseppe Iacoangeli;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Vittorio de Mohr, consigliere di ambasciata, rappresentante del Ministero degli affari esteri, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Giuseppe Iacoangeli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 78

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Determinazione dell'indennità di carica per i componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto 31 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 27 novembre 1979, con il quale sono state determinate le indennità di carica dei componenti dei collegi dei sindaci degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed elencati nei decreti 24 novembre 1972 e 8 giugno 1973;

Considerato che per effetto dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono determinate separatamente le indennità di carica spettanti ai presidenti, ai vice presidenti ed agli amministratori degli enti pubblici di cui alla citata legge n. 70/1975 vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 249, con il quale l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, è stato dichiarato necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1979 concernente la determinazione, a seconda del livello dell'ente di appartenenza, del trattamento economico omnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici dichiarati necessari;

Ravvisato che, per ragioni di uniformità, occorre determinare le indennità di carica spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale - ISFOL;

Considerato che dette indennità debbono essere determinate in relazione all'importanza dell'ente secondo il livello di inquadramento dello stesso ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1979;

Decreta:

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, spetta un compenso fisso mensile lordo e la medaglia di presenza nella misura e con le modalità fissate dal sopra richiamato decreto ministeriale 31 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. *Montefibre*, per l'unità di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979, 29 giugno 1979, 30 giugno 1979, 16 ottobre 1979 e 15 febbraio 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 28 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 2 maggio 1979, 3 maggio 1979, 9 novembre 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia, è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe, in Blera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata:

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1979 al 25 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5622)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sire - Siracusana resine, in contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sire - Siracusana resine di contrada Targia (Siracusa);

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sire - Siracusana resine di contrada Targia (Siracusa), è prolungata al 9 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5630)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe, in Blera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo);

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1979 al 25 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sire - Siracusana resine, in contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sire - Siracusana resine di contrada Targia (Siracusa);

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1980 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 9 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sire - Siracusana resine di contrada Targia (Siracusa), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1978, 29 agosto 1979 e 30 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 febbraio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1979, 31 maggio 1979 e 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI, del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 19 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 24 aprile 1980, con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5689)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1979, 20 luglio 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 febbraio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive, in Castel Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 27 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 dicembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5688)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui al-

l'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto 12 marzo 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5627)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 25 ottobre 1979 e 29 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 luglio 1978;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1980 e 30 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5628)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Autorizzazione alla società « Certa - Istituto italo-germanico di revisione e di certificazione S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Certa Istituto italo-germanico di revisione e di certificazione S.r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Certa - Istituto italo-germanico di revisione e di certificazione S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi del la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 25 ottobre 1979, 29 maggio 1980 e 30 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5626)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 luglio 1978;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1980, 30 maggio 1980 e 31 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5629)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1978;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5620)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1978;

Visti i decreti ministeriali 2 giugno 1980 e 3 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Assoggettamento della Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a., in Dervio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 29 maggio 1980, con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato di insolvenza della Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a., con sede in Dervio, via Matteotti n. 5, nonché il collegamento della stessa società con la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a. quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 8 aprile 1980 a carico della Redaelli-Sidas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a., con sede in Dervio, via Matteotti n. 5, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda il 19 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore; Il Giornale.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 26/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9/1980 del 19 marzo 1980 che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9/1980 del 19 marzo 1980;

Considerato lo scostamento esistente alla data del 2 giugno 1980 fra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quelli riscontrati in Europa e la conseguente necessità di riallineare i prezzi ex-raffineria anche in relazione alla specificità del mercato nazionale dei singoli prodotti;

Considerata l'opportunità, in base al citato provvedimento n. 8/1980, di un aggiornamento dei margini di distribuzione ed oneri finanziari sia per le società petrolifere integrate che per le società commerciali indipendenti nonchè per i gestori di punti vendita stradali, in relazione alla dinamica dei costi operativi;

Ritenuto necessario modificare il sistema attuale di articolazione dei margini dei gestori P.V. atteso, per gli erogati compresi fra 200 e 3.000 Kl., il sostanziale allineamento dei relativi costi medi e di lasciare alla libera trattativa delle parti i margini per gli erogati fino a 200 Kl. e per i P.V. «appoggiati» per i quali si rilevano situazioni molto eterogenee con incidenze di costo non riconducibili ad un unico valore;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 12 giugno 1980;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
a) I.F. compresa	L./mc	571.164	561.028	253.820
b) I.F. esclusa	»	224.784	214.648	228.770
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	700 —	685 —	327 —
b) IVA esclusa	»	625 —	611,61	286,84

3. — Al gestore di distributore stradale e autostradale, I.F. compresa, IVA esclusa, per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, i prezzi sono di L./litro 595,50 per la benzina super, di L./litro 585,65 per la benzina normale, e di L./litro 272,38 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 pubblicata nel provvedimento C.I.P n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 litri annui, ai gestori di P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al paragrafo *A*) punto 3) del provvedimento n. 9/1980, nonchè le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1. — *Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa*:

	Petrolio L./mc	Gasolio L./mc	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./tonn.	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./tonn.
a) I.F. compresa	236.490	253.820	193.220	189.440
b) I.F. esclusa	219.090	228.770	185.920	183.190

2. — *Prezzi da basi di approvvigionamento interne* (distanza dalla costa sup. a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	1.000	1.150	2.000	.300

3. — *Determinazione dei comitati provinciali dei prezzi*

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. prot. 3599 del 10 marzo 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia, i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al precedente comma, le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa: a canistro . . . . L. 535

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 265

per margine al dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 340

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante. Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al secondo comma del presente paragrafo:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido O.C. semifluido L./tonn.
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	20.500	24.500
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	19.100	23.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	16.700	20.000
4) per consegne in autotreno-botte	10.900	13.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:		Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero
Benzina super N.O. 98/100	L./mc	224.784
Benzina normale N.O. 84/86	»	214.648
Gasolio e prodotti assimilabili	»	228.770
Petrolio e prodotti assimilabili	»	219.090
Olio combustibile viscosità a 50 °C:		
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	L./tonn.	185.920
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	»	183.190
fluidissimo inferiore a 3° E e prodotti assimilabili	»	234.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	3.300
da km 31 a 70 km	»	4.700
oltre 70 km	»	7.200

2) per vendite al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L./mc 11.000.

Per «pesca e piccola marina» si intendono: *a)* le navi da pesca, battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b)* tutte le altre imbarcazioni escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn. 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c)* le unità della Marina militare, con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Le caratteristiche del gasolio per «agricoltura» e «pesca e piccola marina» devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 riportate al paragrafo *A)* del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relativi ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) del paragrafo *B)* (prodotti da riscaldamento).

Per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le aziende, fino al termine improrogabile del 30 giugno 1980, possono, nella fatturazione a peso, riferire i prezzi unitari delle benzine, dei gasoli e dei petroli ai valori delle rispettive densità riportate al punto *E*) del provvedimento n. 67/1979 del 29 dicembre 1979; fino alla stessa data restano altresì valide le modalità di fatturazione del gasolio ai grossisti titolari di deposito riportate al punto *E*) del citato provvedimento C.I.P.

Il termine di cui al precedente comma è prorogato esclusivamente per i prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, fino a quando non sara effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela . . . . . . L./tonn. 282.238
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) . . » 294.238
3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale) . . » 279.238.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L./kg 508

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6% inclusa . . . . » 630

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 504

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14% inclusa . . . . » 639

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg, contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, puo essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . . . L./litro 457

al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . . . » 408,04

al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa . . . . » 393,59

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro Presidente delegato
BISAGLIA

(5832)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia 22 ottobre 1979, n. 4944/Div. 2°, l'Istituto universitario di architettura di Venezia è stato autorizzato ad acquistare a titolo gratuito da parte del comune di Venezia una area pubblica a S. Croce, 191, per adibirla a spazio di rispetto dell'ingresso della sede universitaria.

(5792)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 15 maggio 1980, n. 461/1.1.2.Div.S., l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società Ciba-Geygi S.p.a., di una somma di L. 1.703.947 per il pagamento del compenso a favore del titolare della borsa di studio istituita presso la clinica neurologica dell'Ateneo modenese per ricerche cerebro-vascolari.

(5793)

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 15 maggia 1980, n. 440/1.14.2.Div. S., l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Modena di una somma di L. 11.364.090 da destinare all'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali, quale contributo per l'acquisto di attrezzature scientifiche per ricerche sulla diffusione delle malattie virali.

(5794)

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 20 maggio 1980, n. 2455/Div. 1, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento d'arte contemporanea, di detta Università.

(5795)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 30 maggio 1980 è stato rettificato il precedente provvedimento del 25 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980, per la parte concernente l'indicazione della data di nascita del prof. Pietro Angelo Cerri, commissario liquidatore della Banca credito campano S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ivi indicata nel 20 gennaio 1939 e corretta in 21 gennaio 1939.

(5834)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della Valle del Basento, agglomerato di Jesce.

Con delibera della giunta regionale 22 ottobre 1979, n. 6327 (resa esecutiva dalla commissione regionale di controllo nella seduta del 13 dicembre 1979), è stato approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1953, n. 555, nei modi fissati dall'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della Valle del Basento, agglomerato di Jesce, adottato con deliberazioni del comitato direttivo numeri 13 e 24 rispettivamente del 1° marzo 1977 e del 4 aprile 1977.

(5584)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso ad un posto di comandato presso il centro studi di filologia italiana annesso all'Accademia della Crusca

E' indetto un concorso ad un posto di comandato riservato a insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, via di Castello, 46.

(5586)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato	Punti
Baita Gian Carlo, nato a S. Lorenzo in Campo il 16 maggio 1930	punti 100 su 100
Galli Giovanni Carlo, nato a Cella Dati l'11 novembre 1942	» 100 »
Guajana Giovanni, nato a Levico il 4 agosto 1942	» 100 »
Errichi Bruno Maria, nato a Pescara l'8 dicembre 1944	» 96 »
Beluffi Luciano, nato a Pavia il 23 giugno 1942	» 95 »
Omodei Salè Salvatore, nato a Zerbolò il 14 settembre 1943	» 94 »
Patrone Piero, nato a Savona il 9 febbraio 1944	» 94 »
Manetta Alberto, nato a Foiano di Val Fortone il 27 gennaio 1942	» 92 »
Cacciatore Enzo, nato a Firenze il 21 settembre 1943	» 90 »
Manganelli Antonio, nato a Siena il 28 ottobre 1943	» 90 »
Appignanesi Paolo, nato a Treia l'11 luglio 1942	» 88 »
Raco Giuseppe, nato a S. Giorgio Morgeto il 5 settembre 1943	» 88 »
Barbanti Franco, nato a Cervia il 29 settembre 1943	» 87 »
Gamuzza Francesco, nato a Tripoli il 25 giugno 1939	» 87 »
Antonacci Michele, nato a Bari l'8 luglio 1928	» 86 »
Montone Lucio, nato a Taranto il 4 marzo 1943	» 86 »

Uggeri Franco, nato a Pavia il 26 aprile 1943	punti	86	su 100
Carbotta Michele, nato a Lecce il 1° aprile 1944	»	85	»
Gliori Renzo, nato a Genova-Sestri Ponente il 23 novembre 1943	»	85	»
Ruggieri Giampaolo, nato a Como il 30 gennaio 1942	»	85	»
Stabilini Lorenzo, nato ad Alessandria il 4 gennaio 1943	»	85	»
Tenchini Paolo, nato a Brescia il 7 luglio 1942	»	85	»
Vigoni Augusto, nato a Villadossola il 3 marzo 1940	»	85	»
Esposito Salvatore, nato a Pomigliano d'Arco il 15 giugno 1940	»	84	»
Galgano Ernesta, nata a Firenze il 18 aprile 1943	»	84	»
Ioni Pierpaolo, nato a Piobbico il 29 giugno 1936	»	84	»
Moschino Polo, nato a Padova il 28 febbraio 1942	»	84	»
Tonello Piergiorgio, nato a Treviso il 5 marzo 1942	»	84	»
Ceresa Luigi, nato a Novara il 6 ottobre 1940	»	83	»
Avventi Luigi, nato a Padova il 16 marzo 1943	»	82	»
Cascini Filippo, nato a Napoli il 1° marzo 1941	»	82	»
Cercone Donato, nato a Pacentro il 10 novembre 1935	»	82	»
Citarella Antonio, nato a Bellona il 1° agosto 1943	»	82	»
Mingrino Armando, nato ad Enna il 18 ottobre 1942	»	82	»
Zannoni Renzo, nato a Prato il 18 giugno 1942	»	82	»
Bosco Luigi, nato a Milano il 21 giugno 1929	»	80	»
Botner Galeazzo, nato a Venezia il 2 febbraio 1939	»	80	»
Brambullo Giulio Mario, nato Farra di Soligo il 30 giugno 1937	»	80	»
Di Rosa Giorgio, nato a Modica il 29 aprile 1942	»	80	»
Eccher Claudio, nato a Brunico il 24 marzo 1942	»	80	»
Guffanti Enrico, nato a Varese il 12 febbraio 1943	»	80	»
Massini Raffaello, nato a Macerata il 4 agosto 1928	»	80	»
Mazzarella Carlo, nato a S. Mauro Cilento il 21 luglio 1941	»	80	»
Nicosia Francesco, nato a Roma il 23 dicembre 1938	»	80	»
Rossi Andrea Luigi, nato a Milano il 30 maggio 1941	»	80	»
Slaviero Giuseppe, nato ad Ancona il 19 luglio 1943	»	80	»
Staudacher Carlo, nato a Strigno il 28 luglio 1943	»	80	»
Trevisan Pietro, nato a S. Giorgio Pertiche il 17 agosto 1921	»	80	»
Farina Agostino, nato a Brescia l'11 giugno 1939	»	79	»
Zinzi Domenico, nato a Marcianise il 23 luglio 1943	»	79	»
Alessi Antonino, nato a S. Lucia del Mela il 14 dicembre 1943	»	78	»
Anfossi Antonio, nato a Genova il 10 marzo 1941	»	78	»
Bolognese Antonio, nato a Roma il 19 aprile 1944	»	78	»
Brambilla Alberto, nato a Milano il 30 dicembre 1941	»	78	»
Brinchi Angelo, nato a Grotte di Castro il 25 gennaio 1934	»	78	»
Buscaglia Maurizio, nato a Serravalle Scrivia il 2 settembre 1943	»	78	»
Cacopardo Enea, nato a Fiume il 6 agosto 1940	»	78	»
Cavallaro Vincenzo, nato a Catania il 21 febbraio 1943	punti	78	su 100
Cherubini Mariano, nato a Lussinpiccolo il 28 dicembre 1942	»	78	»
Cittadini Augusto, nato a Roma il 23 febbraio 1931	»	78	»
Fanini Filippo, nato a Maltignano il 28 agosto 1935	»	78	»
Maratia Franco Graziano, nato a Matera il 13 maggio 1944	»	78	»
Maresca Antonio, nato a Torre Annunziata il 22 luglio 1942	»	78	»
Ramella Rodolfo, nato a Tradate il 2 giugno 1943	»	78	»
Bertuccelli Tristano, nato a Viareggio il 29 marzo 1931	»	77	»
Ciccone Giuseppe, nato a Napoli il 3 maggio 1936	»	77	»
Civetta Vincenzo, nato a Benevento il 2 aprile 1932	»	77	»
Colantuono Mario, nato a Tollo l'11 maggio 1936	»	77	»
Dello Russo Salvatore, nato a Napoli il 9 febbraio 1933	»	77	»
De Palma Michele, nato a Lecce il 1° luglio 1942	»	77	»
Nugnez Gualtiero, nato a Genova il 13 febbraio 1931	»	77	»
Tallero Giuseppe, nato a Genova il 22 marzo 1938	»	77	»
Bordonaro Nunzio, nato a Randazzo il 16 febbraio 1937	»	76	»
Borghetti Enrico, nato a Bolzano il 16 novembre 1940	»	76	»
Bresciani Sergio, nato a Varese il 7 marzo 1942	»	76	»
Marinaccio Francesco, nato a Foggia il 10 luglio 1943	»	76	»
Marocco Marco, nato a Bellagio il 28 ottobre 1944	»	76	»
Minutoli Ignazio, nato a Messina il 25 gennaio 1937	»	76	»
Rozzi Adamo, nato a Scanno il 21 agosto 1941	»	76	»
Ventrice Pasquale, nato a Cessaniti il 13 febbraio 1927	»	76	»
Alessandrini Giuseppe, nato a Pisa il 5 novembre 1942	»	75	»
De Angelis Gilberto, nato a Fabrica di Roma il 13 marzo 1939	»	75	»
Del Pizzo Vladimiro, nato a Maiori il 26 gennaio 1944	»	75	»
Frappi Pierluigi, nato a Taranto il 29 giugno 1938	»	75	»
Valitutti Pasquale, nato a Bello Sguardo il 9 luglio 1941	»	75	»
Zupa Michele Pompeo, nato a S. Fele il 10 marzo 1939	»	75	»
Bragherio Gianni, nato a Mediglia il 1° agosto 1940	»	74	»
Crespi Flavio, nato a Busto Garolfo l'8 settembre 1942	»	74	»
Lelli Anna, nata a Pisa il 30 maggio 1934	»	74	»
Lucchetti Paolo, nato a Roma il 9 maggio 1943	»	74	»
Napoleone Francesco, nato a Loreto Aprutino l'11 gennaio 1943	»	74	»
Pedicini Gioacchino, nato a Foglianise il 18 ottobre 1928	»	74	»
Scalco Alfonso, nato a Breganze il 17 marzo 1939	»	74	»
Bonaldi Umberto, nato a Sesto S. Giovanni il 24 novembre 1936	»	73	»
Della Valle Edoardo, nato a Castiglione Tinella il 25 marzo 1927	»	73	»
Fancello Italo, nato ad Urzulei il 1° marzo 1939	»	73	»
Giardino Roberto, nato a Bologna il 21 ottobre 1943	»	73	»
Salone Renato, nato a Trapani il 4 ottobre 1940	»	73	»
Accordi Franco Maria, nato a Padova il 7 aprile 1943	»	72	»

Amato Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 23 febbraio 1937 . punti 72 su 100
Caratelli Maurizio, nato a Roma il 13 ottobre 1938 » 72 »
Durante Leopoldo, nato a Frosolone il 17 agosto 1943 » 72 »
Gallimberti Primino, nato a Villadose il 1° gennaio 1933 » 72 »
Maniscalco Lorenzo, nato a Sciacca il 25 giugno 1944 » 72 »
Montagnini Ruggero, nato a Rieti il 5 marzo 1926 » 72 »
Moraldi Aldo, nato a Veroli il 10 gennaio 1944 » 72 »
Narduzzi Remo, nato a Tarvisio il 22 agosto 1939 » 72 »
Rossi Carlo, nato a Vicenza il 22 novembre 1940 » 72 »
Sala Andrea, nato a Milano il 24 agosto 1942 » 72 »
Vigada Guglielmo, nato a Valperga il 22 ottobre 1936 » 72 »
Agugiaro Silvio, nato a Padova il 4 agosto 1941 . » 71 »
Beani Giannino, nato a Milano il 10 luglio 1939 » 71 »
Berardinelli Luisa, nata a Bagheria il 22 marzo 1943 . » 71 »
Bruscantini Enzo, nato a Sansepolcro il 29 agosto 1942 » 71 »
De Lellis Carlo, nato a Catanzaro il 28 luglio 1943 » 71 »
Galimberti Giovanni Battista, nato a Gallarate il 13 giugno 1940 . » 71 »
Marocco Antonio, nato a Terni il 23 luglio 1943 . » 71 »
Munari Rufo, nato a Senafè il 7 novembre 1943 . . . » 71 »
Pujia Nicola, nato a Roma il 21 settembre 1938 . . . . » 71 »
Sciaratta Piergiorgio, nato a Fermo il 6 agosto 1940 . . » 71 »
Tricoli Francesco, nato a Crotone il 7 luglio 1934 . » 71 »
Al Mureden Nabil, nato a Damasco il 14 febbraio 1939 . » 70 »
Amici Rodolfo, nato a Perugia il 14 aprile 1933 . » 70 »
Balotta Francesco, nato a Capo d'Orlando il 12 luglio 1938 . » 70 »
Beneduce Pasquale, nato a Castel Baronia il 14 agosto 1941 » 70 »
Besso Guido, nato a Torino il 10 agosto 1940 » 70 »
Bosco Giuseppe, nato a Caserta il 25 gennaio 1939 » 70 »
Bossi Enrico, nato a Chiavenna il 1° marzo 1943 » 70 »
Bragonzi Giancarlo, nato a Cerce Maggiore il 1° marzo 1940 . . . . . . » 70 »
Brasca Virginia, nata a Milano il 3 luglio 1941 . . . . » 70 »
Brunetti Francesco, nato ad Alfonsine il 9 dicembre 1934 . . . » 70 »
Bruschelli Paolo, nato a Perugia il 25 maggio 1940 . » 70 »
Campo Salvatore, nato a Roma il 28 agosto 1943 . » 70 »
Capellini Mario, nato a S. Bassano il 14 settembre 1941 » 70 »
Caroselli Giuseppina, nata a Cittaducale il 19 novembre 1942 . » 70 »
Catitti Italo, nato a Bisenti il 31 dicembre 1938 . . » 70 »
Cianci Panfilo, nato a Vasto il 20 agosto 1932 . » 70 »
Cimmino Luigi, nato ad Ottaviano il 6 agosto 1939 . » 70 »
Colombo Francesco, nato a Pozzallo il 24 novembre 1939 » 70 »
Coltraro Cosimo, nato a Catania il 16 aprile 1938 . . . . » 70 »
Cruciani Franco, nato a Cagliari il 24 luglio 1938 . . . . punti 70 su 100
Della Barba Alberto, nato a Castelarano il 2 maggio 1942 . . . . » 70 »
Di Giovanna Vito, nato ad Agrigento il 31 agosto 1944 . . . . » 70 »
Di Martino Carlo, nato ad Asmara l'11 novembre 1938 . . . . » 70 »
Domenichini Mario, nato a Modena il 31 maggio 1943 . . . . » 70 »
Ferrara Pietro, nato a Pachino il 23 settembre 1943 . . . . » 70 »
Ferraro Raffaele, nato a Melissa il 13 marzo 1941 . . . . » 70 »
Fratini Ernesto, nato a Pescara il 21 ottobre 1942 . . . . » 70 »
Galli Roberto, nato a Bologna il 14 dicembre 1941 . . . . » 70 »
Gentili Giuseppe, nato a Trevi nel Lazio il 5 agosto 1942 . . . . » 70 »
Giampaglia Giovanni, nato a Roma l'8 febbraio 1942 . . . . » 70 »
Giannelli Rocco, nato a Reale il 23 febbraio 1929 . . . . » 70 »
Girardi Angelo, nato a Premosello il 7 aprile 1922 . . . . » 70 »
Gracco Luigi Tiberio, nato a Lucera il 5 luglio 1941 . . . . » 70 »
Gramegna Achille, nato a Premosello l'8 luglio 1939 . . . . » 70 »
Guzzi Susini Mario, nato a Venaria il 2 ottobre 1929 . . . . » 70 »
Iannucci Egilberto, nato a Bolognano il 9 ottobre 1936 . . . . » 70 »
Lai Nicola, nato a Sassari il 13 luglio 1942 » 70 »
Lazzaro Fortunato, nato a S. Severina il 6 marzo 1944 . . . . » 70 »
Lazzeri Alfredo, nato a Pisa il 19 settembre 1938 . . . . » 70 »
Lobrano Vincenzo, nato a Cascina il 13 ottobre 1929 . . . . » 70 »
Mandrocchia Alberto, nato a Sciacca il 18 dicembre 1927 . . . . » 70 »
Manghisi Domenico, nato a Castellana Grotte il 6 febbraio 1939 . . . . . » 70 »
Manzini Giovanni, nato a Verona il 3 ottobre 1941 . . . . » 70 »
Marchisio Italo, nato a Milano il 22 aprile 1939 . . . . » 70 »
Mastrorilli Mario, nato a Milano il 10 ottobre 1942 . . . . » 70 »
Molfino Franco, nato a Sestri Levante il 10 luglio 1943 . . . . » 70 »
Nigro Ruggiero, nato a Napoli il 21 gennaio 1934 . . . . » 70 »
Palmieri Renato, nato a Milano l'11 settembre 1922 . . . . » 70 »
Pasceri Ildebrando, nato a Nicastro il 2 gennaio 1941 . . . . » 70 »
Perrotti Ermanno, nato a San Severo il 21 febbraio 1936 . . . . » 70 »
Pesce Giuseppe, nato a Noale il 28 maggio 1943 . . . . » 70 »
Porcelli Antonio, nato a Conca Casale il 29 agosto 1933 . . . . » 70 »
Porrino Vincenzo, nato ad Arienzo il 30 agosto 1929 . . . . » 70 »
Prezioso Paolo, nato a Roma il 24 settembre 1934 . . . . » 70 »
Puccinelli Massimo, nato a Viareggio il 28 ottobre 1934 . . . . » 70 »
Puledda Salvatore, nato a Villanova Monteleone il 12 luglio 1943 . . . . . . » 70 »
Purri Paolo, nato a Brindisi il 28 giugno 1944 . . . . » 70 »
Renna Domenico, nato a Conversano il 14 maggio 1932 . . . . » 70 »
Romano Raffaele, nato a La Spezia il 10 luglio 1942 . . . . » 70 »
Russo Carlo, nato a Giugliano il 20 novembre 1938 . . . . » 70 »
Sartori Franco, nato a Vicenza il 27 agosto 1941 . . . . » 70 »

Scaramellino Giuseppe, nato a Vico Equense il 15 giugno 1941 . . . . punti 70 su 100
Simeoni Mario, nato a Cassacco il 5 giugno 1929 . . . . » 70 »
Strassera Antonio, nato a Padova il 31 dicembre 1940 . . . . » 70 »
Tani Giovan Maria, nato a Empoli il 24 dicembre 1935 . . . . » 70 »
Tenze Luciano, nato a Trieste il 15 febbraio 1942 . . . . » 70 »
Teti Raffaele, nato a S. Onofrio il 14 gennaio 1934 . . . . » 70 »
Teutonico Giuseppe Nicola, nato a Rosello il 16 ottobre 1938 . . . . . . » 70 »
Trapani Raffaele, nato a Venezia il 12 maggio 1944 . . . . » 70 »
Travostini Alberto Maria, nato a Roma il 4 gennaio 1943 . . . . » 70 »
Troisi Aldo, nato a Roma il 30 marzo 1923 » 70 »
Trucchi Pietro, nato a Olivetta S. Michele il 19 marzo 1925 . . . . » 70 »
Trupia Salvatore, nato a Caltanissetta l'11 dicembre 1933 . . . . » 70 »
Zelli Giampaolo, nato a Roma il 18 marzo 1936 . . . . » 70 »
Zorzetto Giuseppe, nato a Villaga il 17 marzo 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5392)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Terzo elenco degli idonei al terzo concorso per l'iscrizione nell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978 con cui è stato reso pubblico l'elenco dei candidati dichiarati idonei dalla commissione del terzo concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e con il quale sono stati iscritti, fra gli idonei, coloro i quali hanno sollecitamente aderito alla richiesta delle certificazioni prevista dall'art. 6 del bando di concorso per l'accertamento dei requisiti;

Considerato che altri candidati risultati idonei, hanno successivamente al termine di richiesta, integrato la documentazione richiesta dal citato art. 6;

Vista la regolarità degli atti;

Considerato che per i candidati:

Antonini arch. Ezio;
Bastianini ing. Attilio;
Cieri arch. Nicola;
Genovesi arch. Enrico;
Guglielmetti arch. Ulisse;
Guitto ing. Francesco;
Liberati arch. Gianclaudio;
Maraschini arch. Emilio;
Marzoni arch. Lina;
Mossetto dott. Gianfranco (economia e commercio);
Testa dott. Lucio (giurisprudenza);
Valentini ing. Giovanni;
Vigliani ing. Antonio,

ricorrono i requisiti per l'iscrizione all'albo;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i seguenti candidati risultati idonei al terzo concorso:

Antonini arch. Ezio;
Bastianini ing. Attilio;
Cieri arch. Nicola;
Genovesi arch. Enrico;
Guglielmetti arch. Ulisse;
Guitto ing. Francesco;
Liberati arch. Gianclaudio;
Maraschini arch. Emilio;
Marzoni arch. Lina;
Mossetto dott. Gianfranco (economia e commercio);
Testa dott. Lucio (giurisprudenza);
Valentini ing. Giovanni;
Vigliani ing. Antonio.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(5587)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Errata-corrige

L'intestazione dell'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1980, non è:

MINISTERO DEI TRASPORTI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

bensì:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

(5797)

OSPEDALE « S. ANNA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

otto posti di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di ginecologia endocrinologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(1959/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(1955/S)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(1956/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(1958/S)

OSPEDALI DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ematologia;

un posto di aiuto della divisione di geriatria;

un posto di assistente pediatra addetto all'istituto di malattie endocrine e metaboliche infantili;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia;

due posti di assistente dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale preso lo stabilimento di Montalcino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(1957/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1980, n. **18**.

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 1.

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberati dal consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano almeno ventimila elettori, oppure due consigli provinciali, oppure venti consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un settimo della popolazione regionale.

Art. 2.

Il referendum abrogativo non è proponibile per le norme dello statuto regionale e per le norme delle leggi tributarie e di bilancio.

Non è altresì proponibile per il regolamento interno del consiglio regionale ed in generale per gli atti interni degli organi e degli uffici regionali e per gli atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione.

Non può infine essere proposto referendum abrogativo di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.

Art. 3.

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum debbono essere usati appositi moduli forniti e vidimati dalla giunta regionale. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre al referendum abrogativo con la formula «volete che sia abrogato/a...», seguito dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum è richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al comma precedente deve essere indicato anche il numero dell'articolo o degli articoli, ed eventualmente anche del comma o dei commi, sui quali il referendum è richiesto.

In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori — iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Marche ed in numero non inferiore a 20 — designati ad esercitare le funzioni previste dalla presente legge.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 4.

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui all'art. 3. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale o dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purchè sia indicato il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune, a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 5.

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla presidenza del consiglio regionale, da parte di almeno quattro dei promotori.

Un funzionario dell'ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito e della data relativa, nonchè, su dichiarazione dei presentatori, del numero delle firme raccolte.

Art. 6.

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli e deve contenere le indicazioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3.

Le relative deliberazioni consiliari immediatamente dopo la loro adozione sono depositate alla presidenza del consiglio regionale a cura dei presidenti delle amministrazioni provinciali o dei sindaci dei comuni interessati, che assumono, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.

La richiesta di referendum si ha per presentata, agli effetti della presente legge, nel giorno in cui è depositata alla presidenza del consiglio regionale la deliberazione della amministrazione provinciale o del comune, il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta.

Art. 7.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, delibera all'unanimità sull'ammissibilità del referendum con riferimento all'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Nel caso che l'unanimità non sia raggiunta, il consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Per la proposta dichiarata ammissibile ai sensi degli articoli 1 e 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella documentazione, l'ufficio di presidenza stabilisce un termine la cui scadenza non può essere inferiore ai trenta giorni nè superiore ai novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria da parte dei promotori del referendum.

Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica e di computo delle firme, l'ufficio di presidenza dà atto formalmente, con propria deliberazione, della ammissibilità o dell'inammissibilità della richiesta di referendum e ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

I referendum abrogativi vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

Essi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto dovrà indicare la data, ai sensi del primo comma, nonchè la richiesta.

Art. 9.

Non può essere depositata richiesta nè può essere effettuato referendum nell'anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Non può essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sul medesimo provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui la proposta è stata respinta.

Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, si determina la sospensione dei termini sia per la richiesta che per l'indizione del referendum, nonchè la sospensione del referendum già indetto. I termini tornano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

Capo II

MODALITÀ DELLA VOTAZIONE, DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM

Art. 10.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per lo svolgimento delle operazioni, nonchè per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, sulle elezioni dei consigli regionali, con l'attribuzione alla giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'interno.

Art. 11.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 12.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e un rappresentante dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 13.

Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Regione e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 14.

L'ufficio provinciale per il referendum costituito in conformità dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione del referendum dei comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato all'ufficio centrale per il referendum, a mezzo di corriere speciale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio ammessi, e uno viene trasmesso alla giunta regionale.

Art. 15.

Presso la corte d'appello di Ancona è costituito, entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'ufficio centrale regionale per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, commi terzo e quarto.

L'ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario di governo.

L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 16.

Sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 17.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione dell'atto o delle singole norme oggetto di referendum, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma dell'art. 15, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 18.

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel bollettino ufficiale della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima che siano trascorsi cinque anni. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, la norma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni del medesimo provvedimento.

Art. 19.

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il presidente della giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non abbiano più corso.

Capo III

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 20.

Il consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare la indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti.

La deliberazione del consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati.

Sono in ogni caso sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare o della proposta di legge, di cui ai commi precedenti, da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del precedente art. 8, secondo comma.

Art. 21.

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.

Il presidente della giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell'ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel bollettino ufficiale della Regione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il cap. 1101402 con la denominazione « Spese per l'applicazione delle norme sui referendum popolari previsti dallo statuto regionale » con lo stanziamento di competenza e di cassa indicato « p.m. »; la spesa è dichiarata obbligatoria.

La copertura finanziaria è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 aprile 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1980, n. 19.

Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione dell'indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome, del comitato urbanistico regionale, della consulta regionale per i beni culturali, del comitato tecnico regionale, della cassa per il credito alle imprese artigiane, della commissione tecnica per l'artigianato e del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 16 aprile 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome, del comitato urbanistico regionale, della consulta regionale per i beni culturali, del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane e della commissione tecnica per l'artigianato è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 20.000.

Ai presidenti elettivi degli organi di cui al precedente comma e ai componenti estranei alla amministrazione regionale del comitato urbanistico regionale il gettone di presenza è aumentato del 50 per cento.

Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nell'arco di una giornata anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo è costituito.

Per il comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome il numero massimo delle sedute annue non può essere superiore a 180.

Art. 2.

Ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo precedente che risiedano in comuni diversi da quelli ove ha sede l'organo di cui fanno parte, è corrisposta per ogni giornata seduta una indennità di missione forfettaria di L. 10.000 oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'organo.

Il rimborso delle spese nella misura di cui al primo comma, spetta, altresì, ai componenti che risiedano in località diverse da quelle del capoluogo di regione, per la partecipazione alle riunioni dei presidenti o dei componenti degli organi stessi ovvero agli incontri con il consiglio e con la giunta regionale.

A tutti i componenti che, per l'esercizio delle loro attribuzioni, si rechino fuori del comune di abituale dimora o del comune ove ha sede l'organo collegiale di cui fanno parte, spetta l'indennità di missione e di trasferta nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente. Agli stessi si applicano le norme della legge regionale 9 marzo 1978, n. 7.

I viaggi di cui al precedente comma debbono essere autorizzati dal presidente dell'organo collegiale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° febbraio 1979 ai componenti del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo — il cui mandato e gratuito ai sensi dell'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 — sono corrisposti, nei casi previsti dal successivo comma, un rimborso delle spese e l'indennità di trasferta nella misura indicata nell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 7, per la qualifica funzionale di dirigente.

Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione spettano per:

a) la partecipazione a sedute del comitato regionale che si tengono in luogo diverso dal comune di residenza del componente;

b) la partecipazione a sedute di altri organi collegiali e, in genere, per l'espletamento di missioni da parte del componente, in luogo diverso dal suo comune di residenza, in nome e per conto del comitato regionale, previa deliberazione del comitato stesso ed autorizzazione da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze sottoscritto dal segretario dei rispettivi collegi.

Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 5.

Le indennità di cui agli articoli precedenti non spettano ai dipendenti regionali nominati nell'interesse della Regione come componenti o segretari dei collegi previsti dalla presente legge anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 53 dello statuto o prestino servizio presso gli uffici regionali in posizione di comando.

Art. 6.

Le indennità previste dai precedenti articoli della presente legge vengono corrisposte con decorrenza 1° febbraio 1979.

Art. 7.

Tutte le disposizioni normative regionali in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti dei comitati e commissioni di cui all'art. 1 della presente legge sono abrogate.

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) L. 70.000.000 per la corresponsione della integrazione delle indennità relative ai gettoni di presenza e alle indennità di missione per l'anno 1979;

b) L. 188.500.000 per la corresponsione delle indennità relative ai gettoni di presenza e alle indennità di missione per l'anno 1980 ripartite nel modo che segue:

1) L. 155.000.000 per gli organi regionali di controllo per gli enti locali;

2) L. 6.000.000 per il comitato urbanistico regionale;

3) L. 10.000.000 per la consulta regionale per i beni culturali;

4) L. 3.000.000 per il comitato tecnico regionale per la cassa per il credito alle imprese artigiane;

5) L. 4.500.000 per la commissione tecnica di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13;

6) L. 10.000.000 per il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte nel modo seguente:

a) quanto a L. 70.000.000 con gli stanziamenti iscritti a carico del cap. 1101717 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980;

b) quanto a L. 188.500.000 di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) con gli stanziamenti iscritti a carico rispettivamente dei capitoli 1101201, 1101704, 1313101, 1101707, 1101713 e 1101716 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980.

Alle spese relative agli anni 1981 e successivi, si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Le spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri dei comitati e commissioni indicati nei precedenti articoli sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 aprile 1980

MASSI

(4523)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1980, n. **20**.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **37** *del* 18 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi dalla regione Marche nell'esercizio delle proprie funzioni ed elencati nell'annessa tariffa — che fa parte integrante della presente legge — sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

L'atto emesso da una diversa Regione per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale non è soggetto alla analoga tassa stabilita dalla regione Marche, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di questa ultima.

Art. 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annua da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa deve essere determinata in relazione alla popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Marche.

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa pari al 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa pari al 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.
Accertamento e definizione delle violazioni

La facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali compete, oltre che agli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche ai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento delle violazioni debbono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale notifica al trasgressore nelle forme di legge, il processo verbale di accertamento, assegnando il termine di quindici giorni dalla data di notifica per la presentazione di eventuali deduzioni.

E' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

Art. 8.
Ripartizione del provento delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali si corrispondono mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Marche ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

Le controversie concernenti l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse sono decise in via amministrativa dal presidente della giunta regionale.

Il ricorso, redatto su carta legale e sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante, deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto comunque piena conoscenza.

Il ricorso, indirizzato al presidente della giunta regionale, è presentato all'amministrazione regionale personalmente dallo interessato — o da un suo incaricato — al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta.

Il ricorso può anche essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dello atto impugnato.

Art. 10.
Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 11.
Norme abrogate

E' abrogata la legge regionale 16 dicembre 1971, n. 1, recante norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 12.
Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.
Norme transitorie

Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.

Art. 14.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 aprile 1980

MASSI

(*Omissis*).

(4524)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 1980, n. **7.**

Rideterminazione di stanziamenti di spesa pluriennale in attuazione dell'art. 80 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione a quanto disposto con l'art. 80, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, gli stanziamenti di spesa recati dalle leggi provinciali emanate anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 7 ed indicate nell'annesso allegato 1, iscritti nei bilanci per gli anni 1979 ed antecedenti, sono transitati tra le economie per la parte comunque non ancora impegnata sugli esercizi a carico dei quali sono stati autorizzati.

Le somme corrispondenti a dette economie sono iscritte, per l'ammontare complessivo indicato nell'allegato 1, nello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1980 a carico dei capitoli di provenienza od in appositi capitoli qualora quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

Le somme iscritte in bilancio ai sensi del precedente comma possono essere utilizzate con le modalità indicate nelle rispettive leggi di autorizzazione, entro il 31 dicembre 1980.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto con l'art. 80, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati o assunti in bilancio in base ai provvedimenti indicati nell'annesso allegato 2 ed iscritte nei bilanci della provincia per gli anni 1979 ed antecedenti, se non pagate alla scadenza dell'esercizio finanziario 1979, sono transitate tra le economie ivi comprese le quote degli stanziamenti già impegnati.

Le annualità di cui al comma precedente sono iscritte, a modifica di quanto disposto dai predetti provvedimenti, nello stato di previsione della spesa della provincia per l'anno 1980 nell'importo indicato nell'allegato 2 in relazione alle somme ritenute necessarie per far fronte agli impegni già assunti in via amministrativa nonché per quelle che possono essere utilizzate per l'assunzione di nuovi impegni entro il 31 dicembre 1980 nei termini e con le modalità indicate nei rispettivi provvedimenti di autorizzazione.

Per gli esercizi successivi, secondo la durata dei singoli limiti di impegno, fino all'ultimo anno di iscrizione indicato nell'allegato 2, l'importo relativo alle predette annualità sarà determinato annualmente con legge di bilancio in misura comunque non superiore a quello indicato nello stesso allegato, per l'anno 1981, in relazione all'ammontare della proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti di impegno di cui all'allegato 2 sono rideterminati dalla ragioneria, a termini dell'art. 55, sesto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo la diversa iscrizione in bilancio dei limiti stessi, disposta in attuazione della presente legge.

Art. 3.

Alla copertura del maggiore onere di L. 131.629.065.745 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti dalle maggiori entrate iscritte nel bilancio per il medesimo esercizio finanziario relative all'applicazione dei fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1979.

Al complessivo onere di L. 91.580.193.636 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge per il periodo degli anni 1981 e 1982, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 aprile 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1980, n. **8.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1980, n. **9.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

(5431)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **17.**

Proroga al 31 marzo 1980 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente anche per il mese di marzo 1980, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 marzo 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **18**.

Provvedimenti per l'incentivazione della raccolta del sangue umano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della costituzione delle U.S.L., cui sono demandati i compiti di organizzazione e di incentivazione della raccolta di sangue umano, la regione Campania promuove e valorizza ogni iniziativa non avente fine di lucro, per le incentivazioni della raccolta del sangue umano.

A tal fine sostiene e tutela l'attività delle associazioni di donatori volontari del sangue.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e la sanità, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi alle associazioni o alle federazioni di donatori volontari del sangue che le rappresentano, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente sono annuali.

Art. 3.

Le associazioni o federazioni che aspirano alla concessione del contributo regionale debbono avere per finalità esclusiva la donazione del sangue umano, senza scopi di lucro o di mutuo soccorso, ed ottenere il riconoscimento della Regione.

Il provvedimento relativo è adottato dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 9 della presente legge, e comporta l'iscrizione automatica dell'associazione o federazione che ha ottenuto il riconoscimento nell'apposito albo regionale.

Art. 4.

Requisiti indispensabili per il riconoscimento regionale sono:

a) la costituzione legale dell'associazione o della federazione;

b) la regolamentazione della vita dell'associazione o della federazione attraverso statuti democratici che prevedano anche organismi di autocontrollo;

c) la pubblicità dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) un numero di soci donatori effettivi ed abituali non inferiore a trecento che effettuano donazioni vincolate all'anonimato del destinatario.

Art. 5.

Sono ammesse al contributo regionale le associazioni o federazioni di donatori volontari del sangue che dimostrano di avere effettuato, nel corso dell'anno solare precedente a quello della richiesta, un numero di almeno seicento donazioni volontarie vincolate al carattere di anonimato del destinatario, senza scopo di lucro, nè di mutuo soccorso e che abbiano un numero di soci donatori effettivi non inferiori a trecento.

Il contributo è fissato nella misura annua di L. 3.000.000 incrementata di L. 5.000 per ogni donazione, avente le caratteristiche di cui al comma precedente, eccedente il limite minimo di cui al primo comma del presente articolo, comunque fino ad un tetto massimo di L. 30.000.000.

La giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 9 della presente legge, può modificare la misura del contributo, a seguito della lievitazione dei costi relativi alle necessità funzionali delle associazioni o federazioni.

Art. 6.

Le associazioni o federazioni di donatori volontari del sangue, per ottenere il contributo di cui all'art. 5 della presente legge devono inoltrare istanza alla giunta regionale della Campania - assessorato all'igiene e alla sanità, entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredandola della documentazione comprovante l'attività svolta, il numero e la data delle donazioni effettuate nell'anno precedente, con l'elenco nominativo del donatori, sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolte pubbliche ove le donazioni sono state effettuate, con garanzia delle quantità e delle avvenute donazioni.

I contributi concessi debbono essere destinati all'azione di propaganda e di donazione del sangue in misura prevalente rispetto agli altri oneri di gestione delle associazioni o federazioni.

La propaganda mirante ad incrementare la donazione del sangue dovrà essere corrispondente ai criteri che saranno fissati dal comitato di cui all'art. 9.

All'istanza di contributo le associazioni o federazioni debbono allegare una copia del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed una copia del conto consuntivo dell'anno precedente a quello della richiesta.

Per il 1980 le domande di contributo debbono essere presentate, con le stesse modalità, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

E' fatto obbligo a tutti i servizi trasfusionali — secondo le modalità che saranno contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, che sarà approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il comitato di cui al successivo art. 9 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — di sottoporre i donatori, preventivamente e successivamente alla donazione di sangue, ai necessari accertamenti in modo uniforme su tutto il territorio regionale.

Gli organici e le attrezzature di base dei servizi trasfusionali dovranno essere diffusi su tutto il territorio regionale in rapporto alle strutture previste dal piano sanitario regionale.

Art. 8.

Dall'entrata in vigore della presente legge viene abolito il pagamento del flacone di sangue da parte del cittadino, di enti ospedalieri, di enti universitari e delle case di cura convenzionate con la Regione.

Art. 9.

E' istituito il comitato regionale per i problemi della raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano, che ha sede presso il servizio attività ospedaliera della regione Campania.

Art. 10.

Il comitato di cui al precedente art. 9 svolge attività di consulenza per la giunta regionale su:

a) propaganda e incentivazione della raccolta del sangue umano;

b) attività di studio e di indirizzo tecnico-scientifico;

c) coordinamento e collegamento dei centri di raccolta dei servizi trasfusionali e di immunoematologia;

d) istituzione e tenuta dello schedario regionale dei donatori volontari periodici e di quelli occasionali, nonchè dei donatori professionali e istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni di donatori volontari del sangue e loro fondazioni;

e) determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in sede regionale del sangue umano e suoi derivati secondo il fabbisogno locale;

f) disciplina dell'approvvigionamento presso altre regioni di sangue umano da assegnare quale integrazione del normale fabbisogno ai servizi trasfusionali e della cessione di sangue ad altre regioni;

g) elaborazione dei dati statistici in sede regionale, relativa alla raccolta e consumo del sangue umano;

h) promozione di corsi per la qualificazione professionale;

i) ogni altra attività intesa al buon funzionamento ed allo sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale.

Art. 11.

Il comitato regionale di cui al precedente art. 9 è composto da:

l'assessore regionale alla sanità;

sei esperti in ematologia, immunoematologia, medicina, chirurgia, anestesia, dei quali tre designati dalla giunta regionale e tre nominati dal consiglio regionale;

un rappresentante del consorzio regionale farmaceutico ospedaliero;

sei rappresentanti delle associazioni o federazioni dei donatori di sangue, nominati dalla giunta regionale su designazione delle associazioni stesse.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale all'igiene ed alla sanità e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario del comitato sono esplicate da un funzionario del servizio attività ospedaliera della regione Campania.

Art. 12.

Il comitato di cui al precedente art. 9 esplica la sua attività attraverso il servizio attività ospedaliera della regione Campania e si avvale della collaborazione di personale dallo stesso distaccato in apposito ufficio.

Art. 13.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'igiene e la sanità e sentito il comitato di cui all'art. 9 della presente legge e la competente commissione consiliare, concede i contributi per l'installazione ed il funzionamento dei servizi trasfusionali.

A tale scopo gli interessati debbono presentare richiesta al servizio attività ospedaliera corredata dal bilancio preventivo e da una relazione sul programma da svolgere.

Nel territorio regionale, in aggiunta ai centri trasfusionali già esistenti, è istituito altresì il centro trasfusionale presso l'ospedale provinciale di Caserta, salvo la definitiva determinazione che sarà stabilita nel piano sanitario regionale.

Art. 14.

Lo scambio di sangue e di emoderivati fra i servizi trasfusionali e di immunoematologia della Regione avviene secondo le modalità contenute nella convenzione che sarà approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità, sentito il comitato di cui al precedente art. 9 e la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 425.000.000 per il 1980, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1185 dello stato di previsione della spesa per il 1980, previamente integrato della somma di L. 330.000.000 mediante prelievo di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1187 del medesimo stato di previsione che si riduce di pari somma.

La denominazione del cap. 1185 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 viene sostituita dalla seguente: «*Incentivi per la raccolta del sangue umano*».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 marzo 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **19.**

Costituzione in comune autonomo della frazione Trecase del comune di Boscotrecase in provincia di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Trecase del comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli, è distaccata dal capoluogo ed è costituita in comune autonomo, con la denominazione di «Trecase» e col territorio risultante dalla descrizione di cui all'allegata tabella *A*.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare con decreto presidenziale i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54.

TABELLA *A*

EST - Comune di Torre del Greco.

SUD - Comune di Torre Annunziata fino alla particella 427 del foglio 16.

OVEST - Lungo la linea di divisione dei fogli 16 e 17 con inizio della particella 427 del foglio 16 fino all'intersecazione con la strada vicinale «Bosco del Monaco», continua lungo l'asse stradale di questa ultima, incrocia la strada comunale «Cola» fino alla confluenza nella strada comunale per Trecase in corrispondenza della particella 391 del foglio 8, prosegue lungo le particelle 616 e 380 del foglio 8 fino all'incrocio con la strada vicinale delle Colonne, continua lungo l'asse stradale di via Cimitero in corrispondenza della particella n. 502 del foglio 8, proseguendo lungo i confini delle particelle 502, 545, 500, 595, 590, 478, 491, 734, 474, 471, 466, 409, 529, 540, 441, fino all'incrocio con la strada vicinale Cifelli, prosegue lungo l'asse stradale di questa ultima fino alla intersecazione con la linea di divisione dei fogli 2 e 3, in corrispondenza della particella 1 del foglio 2, segue lungo la suddetta linea di divisione fino all'incrocio con il foglio 1, con una retta ideale attraverso i fogli 1 e 18 fino al centro del cratere del Vesuvio che rappresenta il nord.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 marzo 1980

CIRILLO

(4279)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801620)